

LAVORO E PREVIDENZA

Manovra correttiva e Jobs Act: le novità per le collaborazioni degli enti

di Guido Martinelli

Tra le modifiche introdotte nel **D.L. 50/2017**, ancora in fase di conversione, spicca la nuova disciplina *“delle prestazioni occasionali. Libretto di famiglia. Contratto di prestazione occasionale”*, come testualmente riportato dalla rubrica dell’articolo dedicato contenuto nel decreto.

Come è noto, la normativa introdotta sostituisce quella sulle **prestazioni a carattere accessorio** (i c.d. **voucher**) abrogata a seguito del programmato *referendum*.

Vengono previsti due percorsi diversi, a valere **l’uno per le persone fisiche (il libretto di famiglia) e l’altro (il contratto di prestazione occasionale) “per gli altri utilizzatori”**.

Non vi è dubbio, pertanto, che è al secondo a cui devono affidarsi gli enti, evidenziando come **si continui ad accomunare la disciplina degli enti non commerciali alle società**. Questo costituisce il limite più forte della riforma, o, meglio, della sua applicabilità agli enti. Infatti, l’utilizzo di queste prestazioni è legato ad una serie di adempimenti quali:

1. la preventiva registrazione sulla piattaforma INPS sia delle associazioni che dei prestatori;
2. la trasmissione almeno un’ora prima dell’effettuazione della prestazione dei dati anagrafici e identificativi del prestatore, del luogo, della data e dell’ora di inizio e di termine e dell’oggetto della prestazione;
3. la comunicazione del compenso previsto per la prestazione;
4. l’effettuazione del pagamento della prestazione all’INPS mediante F24. L’istituto provvederà poi a saldare il lavoratore.

In più per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i **compensi non potranno essere di importo superiore ai 5.000 euro**.

È palese che **tale disciplina sarà difficilmente compatibile con la struttura organizzativa delle associazioni e ben lontana dalla semplicità di utilizzo degli abrogati e rimpianti voucher** per prestazione accessoria. In più si pone il problema se tale prestazione, ove eterodiretta, possa comunque sfociare in una declaratoria di rapporto di lavoro subordinato.

Ma vi è un secondo aspetto che appare, sotto il profilo interpretativo, ben più intrigante e gravido di conseguenze. **Il legislatore le definisce “prestazioni di lavoro occasionali”**. **Il problema diventa quello di capire se differiscono da quelle (che non vengono espressamente abrogate) di cui all’articolo 67, primo comma, lett. L, del Tuir** che disciplina *“i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”*. Queste ultime, come è noto, non prevedono formalità preventive ai fini della instaurazione del rapporto, la ritenuta d’acconto del 20% e contributi previdenziali per importi superiori ai 50.000 euro. L’esatto contrario dei primi che invece sono esentati da imposizione fiscale ma assoggettati a contribuzione.

Sarebbe un grosso problema se la nuova fattispecie fosse **sostitutiva** (rendendo veramente difficile per le associazioni retribuire prestazioni episodiche in loro favore), ma anche se fosse **aggiuntiva il discrimine** tra le due appare estremamente labile. Speriamo che qualcosa o qualcuno ci illumini in merito.

Una importante novità è stata introdotta anche dalla **L. 81/2017** recante “*norme per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”, il c.d. “**jobs act del lavoro autonomo**”.

L’articolo 15, comma 1, lett. a), infatti, introduce una modifica all’articolo 409, numero 3, c.p.c., introducendo la seguente specifica: “*La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il **collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa***”.

Questa novità ci consente di dare una lettura più chiara della previsione contenuta nel **D.Lgs. 81/2015** laddove all’**articolo 2** si prevede, a far data dal 1° gennaio 2016, l’applicazione della disciplina del rapporto di **lavoro subordinato** alle collaborazioni con prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro. Quindi, **in presenza di modalità di coordinamento “concordate” non scatterebbe la presunzione di applicazione delle norme di lavoro subordinato**. Ove, invece, queste fossero “**etero organizzate**” ne deriverebbe l’applicazione della presunzione di applicabilità delle norme di lavoro subordinato.

Pertanto, nei casi in questione, sarà opportuno, mediante l’adozione di appositi **contratti** tra le parti, evidenziare la partecipazione del collaboratore alle indicazioni sul **come** dovrà essere svolta la prestazione.

ENTI NON COMMERCIALI

Definizione liti pendenti anche per enti non commerciali e SSD

di **Guido Martinelli, Carmen Musuraca**

Con la definitiva approvazione, con modifiche, del **D.L. 50/2017** contenente “*disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”, meglio noto come “**Manovra correttiva 2017**”, è stato dato il via libera alla possibilità, anche per gli enti non commerciali e le società sportive dilettantistiche, di **definire le controversie tributarie pendenti** in cui sia parte l’Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora, a condizione che la **domanda di definizione sia presentata entro il 30 settembre 2017**.

Si chiude così il cerchio della definizione agevolata dei rapporti con l’Erario avviata con la **rottamazione** dei ruoli, concedendo però questa volta una *chance* anche ai soggetti che non avevano potuto aderire alla prima definizione agevolata dei carichi pendenti.

Con la nuova definizione agevolata vengono, infatti, **superate alcune disparità che aveva manifestato la rottamazione dei ruoli**, prima fra tutte quella relativa all’impossibilità di godere delle opportunità di sanatoria da parte di soggetti che, avendo **impugnato** i provvedimenti impositivi che li riguardavano, non erano stati ancora destinatari di specifiche iscrizioni a ruolo per le pendenze in essere con l’Erario o avevano ricevuto iscrizioni parziali con conseguente impossibilità di sanatoria dell’intera posizione. Infatti risultano definibili: “*le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva*”.

Nessuno sconto viene, però, previsto per il pagamento delle somme dovute, essendo disposto **unicamente l’abbattimento di sanzioni ed interessi e senza considerare l’esito di eventuali sentenze di primo o secondo grado favorevoli al contribuente**.

Se proprio questa mancata valorizzazione degli eventuali risultati positivi già conseguiti e la debenza di tutte le imposte accertate come da atto impositivo rendono **poco appetibile una generalizzata adesione al nuovo mini-condono**, questo rappresenta, invece, **un’importante opportunità soprattutto per gli enti del terzo settore** oggetto di pesanti verifiche nell’ultimo quinquennio.

Gli accertamenti nei confronti di questi enti, infatti, si concludono frequentemente con il **disconoscimento** della natura di ente non commerciale e del diritto all’utilizzo delle agevolazioni fiscali specifiche, con importanti conseguenze in termini di **recupero** di imposta ma ancor di più in termini di **sanzioni**.

Dal disconoscimento abituale dell’agevolazione sui corrispettivi specifici per gli enti a carattere associativo di cui agli articoli 148, comma 3, Tuir e 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, infatti, oltre all’assoggettamento a tassazione ai fini delle imposte dirette e Iva di tutti i proventi incassati, viene sempre anche comminata la **doppia sanzione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto** per omessa registrazione delle fatture e dei corrispettivi oltre che per omessa presentazione della dichiarazione, di cui rispettivamente agli **articoli 5 e 6 D.Lgs. 471/1997**, arrivando ad avere accertamenti con saldi in termini di **sanzioni oltre al doppio rispetto agli importi delle maggiori imposte accertate**.

L'opportunità di vedere comunque più che **dimezzati** gli importi potenzialmente dovuti, oltre alla possibilità di sveltire i tempi e conseguentemente anche i **costi di difesa** di un contenzioso pendente e che, con altissime probabilità, arriverà fino al giudizio della Suprema Corte con il rischio di costi accessori, rappresenta, quindi, una **opportunità** che gli enti del terzo settore sono tenuti a **valutare** con la dovuta attenzione.

Dagli importi dovuti da tale definizione si **scomputano** quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla **restituzione** di somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Le controversie definibili **non** sono **sospese** salvo che il contribuente faccia **apposita richiesta** al Giudice. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.

Si aspetta, a questo punto, di comprendere se, con **chiarimenti successivi** in merito al concreto funzionamento del meccanismo agevolativo in esame, verrà favorito l'accesso alla definizione agevolata anche per quelle posizioni per cui, avendo ad oggetto l'impugnativa di atti di accertamento di valore impositivo inferiore o pari a 20.000,00 euro, alla data del 31 dicembre 2016 era stato **notificato unicamente il ricorso** all'Amministrazione finanziaria controparte, e fosse ancora **pendente** il procedimento di **reclamo-mediazione**.

ENTI NON COMMERCIALI

I due registri delle sportive - I° parte

di Guido Martinelli

Il nuovo **codice del terzo settore** prevede l'istituzione di un **registro unico nazionale** che si compone delle seguenti **sezioni**: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti del terzo settore. Viene, infine, previsto che nessun ente può essere **contemporaneamente** iscritto in due o più sezioni.

Tale norma porta, pertanto, a ritenere che **le associazioni e società sportive dilettantistiche**, costituite ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'articolo 90 della L. 289/2002, **non abbiano l'obbligo di iscriversi a detto registro unico** (non potendosi ritenere che possano essere comprese nella definizione residuale, essendo già state tipizzate dal legislatore, di "*altri enti del terzo settore*" prevista nel registro) e, pertanto, potranno continuare ad essere iscritte, se e ove praticassero discipline riconosciute come sportive dal CONI stesso, in quello delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto da quest'ultimo ente.

Il problema che si pone, però, è che sono molteplici gli **enti sportivi** che oltre ad essere iscritti al registro CONI **siano anche associazioni di promozione sociale** e, come tali, fino ad oggi iscritti nei registri previsti dalla abrogata L. 383/2000.

I più importanti di essi, che sono anche associazioni nazionali di promozione sportiva, sono **gli enti di promozione sportiva**. Questi enti, oltre ad essere riconosciuti come tali dal CONI sono anche iscritti al registro delle associazioni di promozione sociale a livello nazionale. E, come tali, soggetti all'ingresso tra gli enti del terzo settore a seguito dell'assorbimento che i decreti prevedono per gli enti ricompresi in tale elenco. Questo comporterà, ai fini fiscali, per tali enti, ma, principalmente, per i loro **comitati territoriali** che esplicano una importante attività di base, ad esempio nella gestione degli impianti sportivi, la **perdita del diritto a godere della disciplina fiscale prevista per le sportive** con acquisizione di quella, per il caso di specie, meno favorevole prevista dal terzo settore?

Il problema viene vissuto anche da molte sportive che hanno fatto accesso ai registri delle associazioni di promozione sociale per motivazioni varie, le più diffuse sono quelle legate alla possibilità di ottenere l'autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande agli associati (le c.d. licenze circolistiche) o per poter svolgere attività in locali con destinazioni urbanistiche diverse.

La domanda che ci si pone è se, in questo caso, le sportive iscritte "anche" nei registri del terzo settore possano continuare a godere di quelle norme (ad esempio la possibilità di applicare la L. 398/1991) che vengono, invece, a cadere per quelle associazioni di promozione sociale che non siano "anche" sportive.

Sulla base degli elementi di giudizio ad oggi esistenti si dovrà dare al quesito una **risposta negativa**. Infatti, "l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche" rientra tra le attività di interesse generale, previste dall'articolo 5 del codice del terzo settore, ed è quindi attività propria di tali soggetti. Ne consegue, ad avviso di chi scrive, che **le associazioni di promozione sociale che "fanno sport" lo fanno nella loro funzione di associazioni di promozione sociale; pertanto, potranno godere di alcune norme tipiche degli enti riconosciuti dal CONI, come ad esempio i compensi sportivi di cui**

all'articolo 67, primo comma, lett. m, del Tuir, ma dovranno, per il resto, applicare la disciplina che il codice prevede per gli enti del terzo settore.

Auspicio che giungano presto chiarimenti sul punto, credo che questo "rischio" faccia sì che molte associazioni "abbandonino" la loro natura di associazioni di promozione sociale, non iscrivendosi al nuovo registro e mantenendo solo la natura di associazioni sportive dilettantistiche.

Ammesso che il quadro di riferimento sopra tratteggiato sia corretto, si pone **il problema di quelle associazioni che hanno richiesto l'iscrizione nei registri della promozione sociale con l'obiettivo prioritario di ottenere l'autorizzazione per l'attività circolistica.**

L'articolo 148 Tuir prevede testualmente che: *"Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (soci, associati e tesserati)".*

La suddetta norma agevolativa, essendo precedente alla disciplina specifica delle associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000, era da ritenersi, nella sua formulazione originaria, riferita esclusivamente ai soli **enti riconosciuti** quali aventi **finalità assistenziali**.

Tale assunto appare confermato dalla circostanza che, in questi ultimi anni, molte Federazioni sportive nazionali, che non sono mai state associazioni di promozione sociale (tra le altre: federazione bocce, vela, *tennis*, motociclistica), hanno ottenuto l'iscrizione nei registri di cui alla L. 287/1991 e sono state rilasciate licenze di somministrazione alle loro affiliate senza richiedere la preventiva iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale.

Si ritiene, pertanto, che le sportive affiliate ad una FSN, che abbia il riconoscimento come ente con finalità assistenziali, possano continuare a godere di tale facilitazione anche senza iscriversi nei registri del terzo settore.

ENTI NON COMMERCIALI

I due registri delle sportive - II° parte

di Guido Martinelli

Il **registro del terzo settore** prevede l'iscrizione anche delle **imprese sociali**, a cui è dedicato un intero decreto. In tale disciplina "possono" accedere anche gli enti di cui al libro quinto del codice civile, quindi anche le nostre **società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche**, in quanto, tra le attività di impresa di interesse generale praticabili da tali soggetti, l'articolo 2 elenca specificatamente, al primo comma, lettera t) "*organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*".

Ma se, appunto, così fosse, **alle sportive costituite in forma societaria che oltre all'iscrizione al registro CONI chiedessero anche di diventare imprese sociali si applicherebbe anche il successivo articolo 3** che, al suo comma 3, espressamente prevede che: "*L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: se costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile ... alla distribuzione ... di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato*".

Questa norma, che rende applicativo un principio di parziale lucratività di questi enti previsto dalla legge delega (L. 106/2016), essendo norma successiva, di fatto di pari rango, **può aver parzialmente abrogato il divieto assoluto di scopo di lucro previsto per le società di capitali sportive dal comma 18 dell'articolo 90 della L. 289/2002? Sarebbe clamoroso.**

Si sta facendo progressivamente maggiore chiarezza su quali possano essere le discipline sportive che diano titolo all'iscrizione nel registro CONI alla luce della delibera 1569 del 12.05.2017.

La Federazione Italiana Pesistica ha indicato, con propria delibera, quali siano i contenuti tecnici della disciplina da lei amministrata della cultura fisica. Abbiamo notizia che analoga iniziativa sarà assunta dalla federazione ginnastica per quanto riguarda il *fitness*.

È chiaro che queste due voci consentono di poter far rientrare nell'ambito delle attività riconosciute molte delle "varie" metodiche di allenamento che vengono svolte nelle palestre italiane.

Questo, però, accade se l'attività svolta sia "cultura fisica" per come, ad esempio, riconosciuta dalla Fipe anche se con metodi diversi.

Pertanto, un corso di yoga, come tale, che non abbia un riconoscimento federale, rimarrà attività estranea al riconoscimento CONI e, come tale, impedirà l'applicazione delle norme agevolative conseguenti.

Altrimenti non avrebbe avuto senso l'accento che l'ispettorato nazionale del lavoro nella sua circolare 1/2016 fa all'operazione di pulizia fatta dal CONI nel registro, se tanto possono legittimamente continuare a starci quelli che ci stavano prima? **Se fosse vero che le discipline indicate nell'elenco CONI prevedono anche quelle affini o collegate sarebbe stato sufficiente riconoscere solo l'atletica leggera.** Qualsiasi altro sport infatti può ritenersi, in qualche modo, propedeutico o comunque preparatorio all'atletica.

La mancanza che credo debba essere invece evidenziata è quella della motricità. Ossia di quelle attività che sono propedeutiche a qualsiasi disciplina sportiva. Mi ricordo sempre un mio maestro di minibasket che mi diceva sempre: mi raccomando il minibasket non è la pallacanestro, quello è uno sport, questo è un gioco.

Bene, possibile che io non possa riconoscere i compensi sportivi a coloro i quali preparano i bambini ad essere "sportivi". Le attività motorie fatte a scuola con istruttori di ASD come potranno essere retribuite? Mi piacerebbe che se ne parlasse.

Il venir meno della possibilità di riconoscere i compensi sportivi comporta, immediatamente, la necessità di valutare quale opzione alternativa sia applicabile.

Anche dopo l'entrata in vigore della riforma sulle c.d. **prestazioni occasionali** permangono i dubbi già sollevati, in un nostro **precedente intervento** sull'estrema difficoltà per gli enti di applicare questa nuova disciplina.

Diventa pertanto sempre più importante capire quanto la prestazione occasionale, di cui all'articolo 67, comma 1, lett. l) del Tuir sia ancora applicabile per l'attività degli enti.

Personalmente credo si possa dare risposta affermativa, ovviamente sul presupposto che la prestazione non presenti carattere di eterodirezione o eterorganizzazione.

È auspicabile un chiaro pronunciamento di prassi amministrativa sul punto.

ENTI NON COMMERCIALI

I nuovi adempimenti per le associazioni del terzo settore

di Guido Martinelli

Gli enti che vorranno iscriversi nell'istituendo **registro** del terzo settore, così entrando a pieno titolo all'interno della riforma recentemente approvata, si dovranno, però, porre il problema dei **nuovi obblighi** che il **codice del terzo settore** (d'ora in avanti **CTS**) impone loro.

Il primo appare essere legato alle **modifiche statutarie** per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore della riforma. Infatti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 l'atto costitutivo deve indicare: *“l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale,”* – che dovrà, in questo ultimo caso, essere necessariamente ricompresa nelle 26 attività ricomprese nell'articolo 5 del CTS – **“il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, i diritti e gli obblighi degli associati ..., i requisiti per l'ammissione di nuovi associati ... e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta ... le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione...”**.

A questo dettagliato elenco dovremo aggiungere che gli enti del terzo settore dovranno integrare nella loro denominazione sociale l'acronimo **ETS** (articolo 12 CTS), le organizzazioni di volontariato **ODV** (articolo 32 comma 3) e le associazioni di promozione sociale **APS** (articolo 35 comma 5). Di tale **acronimo** si dovrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Ma la sorpresa maggiore la ricaviamo dalla lettura dell'articolo 25 laddove viene previsto che l'assemblea delle associazioni, riconosciute o non, del terzo settore dovrà, necessariamente, tra le altre, avere competenza (e quindi se ne dovrà disciplinare le procedure) **sulla revoca dei componenti degli organi sociali, sulla nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se e ove nominato, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla possibilità di promuovere un'azione di responsabilità nei loro confronti, sulla trasformazione, fusione, o scissione della associazione.**

Alla luce di quanto sopra appare, pertanto, certa la necessità di mettere mano agli statuti delle associazioni. E qui ci potremo trovare di fronte ad una *beffa*. Infatti il comma 3 dell'articolo 82 prevede che le modifiche statutarie poste in essere dagli **enti del terzo settore** allo: *“scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative”* **siano esenti dall'imposta di registro**. Ma, salvo interpretazioni *pro* contribuente da parte dell'Agenzia, applicandosi la norma ai soggetti che già fanno parte del terzo settore, la stessa **potrebbe non potersi applicare per le modifiche statutarie necessarie ad acquisire i requisiti necessari per accedervi**.

Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 6 del CTS, ove l'associazione voglia svolgere attività “diverse” da quelle di cui al precedente articolo 5, lo potrà fare solo se queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e: **“a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano”**.

Vengono poi introdotti numerosi **adempimenti formali** fino ad oggi mai disciplinati nel dettaglio da una norma di legge.

Dovrà essere redatto un bilancio, con criteri diversi sulla base del volume d'affari, conforme alla *“modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il consiglio nazionale del terzo settore”*. Detto **bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore**.

In presenza di ricavi superiori ai centomila euro si dovranno pubblicare nel sito internet della associazione *“**gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”***”.

Dovrà essere tenuto, ai sensi dell'articolo 17: *“**un apposito registro”*** in cui iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Diventa, infine, ai sensi dell'articolo 15, **obbligatoria la tenuta dei libri sociali**.

Questi consisteranno nel libro degli associati, quello per i verbali delle assemblee, quello per le deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Viene precisato che gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali *“**secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto”***.

Come abbiamo cercato di dimostrare la riforma appare ostica anche in quella che sarebbe dovuta essere, sulla base della legge delega (**articolo 2, comma 1, lett. c), L. 106/2016**), la necessità di assicurare: *“**l'autonomia statutaria degli enti”***.